

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 70 del 09/05/2013 - rif. PREC 26/13/L**

Parere di Precontenzioso n. 70 del 09/05/2013 - rif. PREC 26/13/L d.lgs 163/06 Articoli 118, 46 - Codici 118.1, 46.1

Art. 118 D.Lgs. 163/2006 e artt. 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 - Subappalto di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria- La normativa vigente non pone l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta, ma l'onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare qualora privo della necessaria qualificazione, fermo restando, in tal caso, che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria va compensata con il corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente. In virtù del combinato disposto dell'art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, dell'art. 92, co. 1 e dell'art. 109, co.1, del d. P.R. n. 207/2010, nonché del principio di tassatività della clausole di esclusione sancito dall'art. 46, comma 1-bis, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni e non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione dello stesso, non potendo quest'ultimo né eseguire direttamente le lavorazioni in questione né essere autorizzato a subappaltarle.